

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Art. 19.

Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi

1. Al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attività vulcaniche ivi incluse le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, è istituito presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., di seguito «CONSAP», il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili;

b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c) non essere stata presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;

**Al comma 1, aggiungere lettera c) bis
"non essere sottoposta a procedura di
liquidazione controllata."**

d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

~~e) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT) o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento alle figure professionali nazionali individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 Sistema Casa e ambiente costruito, nonché i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente;~~

f) per i soggetti di cui alla lettera e) non in possesso del diploma universitario almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastofale iscritto nel registro di cui al presente comma;

g) aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività, disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento.

..... *Omissis*

4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi catastofali che esercitano l'attività in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attività professionale di esperto assicurativo catastofale è esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo. L'esercizio dell'attività di esperto assicurativo catastofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

..... *Omissis*

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

“e) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea almeno triennale;”

9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione assicurativa dei danni ~~catastrofali~~ ai beni immobili ~~assicurati ai sensi del presente articolo~~. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo.

..... *Omissis*

Al comma 9, dopo le parole “di accertamento e valutazione” aggiungere la parola “assicurativa”.

Dopo le parole “dei danni” eliminare la parola “catastrofali”.

Dopo le parole “ai beni immobili” eliminare le parole “assicurati ai sensi del presente articolo”.

Proposta di emendamenti all'art. 19

Aggiunta del comma 1 lett. c) bis):

“non essere sottoposto a procedura di liquidazione controllata”.

Motivazione

La lettera c) del comma 1 prevede che la persona fisica che intenda iscriversi al ruolo, non sia stata presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa; in analogia si prevede anche l'ipotesi della liquidazione controllata che è una procedura concorsuale del Codice della Crisi d'Impresa rivolta a debitori sovraindebitati (consumatori, professionisti, imprenditori minori) non soggetti a liquidazione giudiziale.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

“e) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea almeno triennale;”

Motivazione

La lettera e) del comma 1, relativa ai requisiti di istruzione scolastica o universitaria, appare eccessivamente limitante, così di fatto limitando sia la rilevanza del tirocinio specifico che dell'esame abilitativo che, come detto nella stessa norma, deve riguardare non solo materie tecniche ma anche materie giuridiche ed economiche, in considerazione della particolare attività di perizie assicurative che presenta evidenti caratteri di interdisciplinarietà.

Si propone pertanto una dizione più ampia di detta lettera e), che preserva certamente la necessità di possedere una istruzione di base comunque elevata e lascia poi all'eventuale tirocinio e soprattutto alla prova d'esame - previsti alle lettere successive - di valutare complessivamente l'idoneità del soggetto, che deve necessariamente

riguardare non solo la conoscenza di discipline tecniche ma anche economiche e giuridiche.

Occorre inoltre considerare che la predetta lettera e) limiterebbe anche l'efficacia dell'art. 19 comma 9 (*la iscrizione di diritto al ruolo per il periodo transitorio di tutti quei professionisti che già operano nel campo delle perizie assicurative anche per eventi catastrofali*) con l'effetto così di limitare la platea di coloro cui attingere immediatamente in caso di eventi catastrofali. Con il testo attuale del DL resterebbero infatti esclusi tutti coloro che hanno titoli di studi secondari o universitario diversi da quello strettamente tecnico richiesto dall'attuale lett. e), così eliminandosi, in radice, l'accesso a soggetti che operano da anni nel settore.

Qualora tale emendamento non dovesse superare l'esame della Commissione, si propone in subordine la modifica del primo periodo del comma 9, espungendo le parole "ed e)".

Al comma 9, dopo le parole "*di accertamento e valutazione*" aggiungere la parola "*assicurativa*"; dopo le parole "*dei danni*" eliminare la parola "*catastrofali*"; dopo le parole "*ai beni immobili*" eliminare le parole "*assicurati ai sensi del presente articolo*".

Motivazione

La modifica è volta a consentire l'iscrizione di diritto al ruolo per il periodo transitorio (entro il 1° aprile 2028) agli esperti assicurativi che abbiano svolto per un triennio attività di accertamento e valutazione assicurativa dei danni ai beni immobili di natura non solo catastrofale, ma anche ordinaria (ad esempio: incendio, allagamento, ecc.). Ciò in quanto, prima dell'entrata in vigore dell'obbligo per le imprese a contrarre coperture assicurative di natura catastrofale (tra l'altro non ancora a regime), il numero di incarichi inerenti tale tipologia di perizie (catastrofali) era assai modesto e quindi la possibilità di iscrizione al ruolo di diritto nel periodo transitorio riguarderebbe un numero molto esiguo di periti.

In sostanza la norma, nello stato attuale, limiterebbe fortemente la possibilità di iscriversi di diritto al ruolo ai periti che pur avendo maturato un'esperienza pluriennale nel campo delle perizie assicurative sugli immobili queste non fossero state svolte a seguito di eventi catastrofali per la durata di un triennio.